

## TITOLO I.

## FORMAZIONE DEL CONTRATTO

## CAPITOLO I.

## Consenso e sua manifestazione.

**167.** - *Forma del contratto.* — È principio istituzionale che, per stipulare un contratto, è necessario il *consenso* delle parti (art. 1104 cod. civ.).

A prescindere da ogni considerazione, qui irrilevante, circa l'efficacia del silenzio nella conclusione dei contratti <sup>(815)</sup>, è regola di comune dominio che ogni consenso per essere efficace dev'essere manifestato e che tale manifestazione, eccezion fatta per i negozi formali, gode nel diritto moderno d'una piena libertà di forma, specialmente in materia commerciale.

Le medesime regole governano il contratto di pilotaggio nella sua formazione; tuttavia, nel processo d'emissione e d'incontro delle dichiarazioni dei contraenti, si notano delle particolarità singolari, sconosciute al contratto d'arruolamento ed in certo modo comuni alla convenzione d'assistenza.

È, infatti, risaputo che il contratto d'arruolamento deve, sotto pena di nullità, esser fatto per iscritto, con l'intervento di date persone, la trascrizione in speciali registri e la sottoscrizione delle parti (art. 73 cod. m. m., 522 cod. comm.) <sup>(816)</sup>, eccezion fatta per i casi indicati dall'art. 501 cod. comm., per

(815) V. DE RUCCIERO, *Istit.*, 5ª ed., I, p. 240, e autori ivi citati.

(816) Cfr. art. 105 prog. 1931 cod. mar. e art. 3 e 7 della Conv. di Ginevra sul contratto d'arruolamento.